

REGOLAMENTO (CE) N. 1927/95 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 1995
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1913/95 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1913/95 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1913/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1913/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) (1) | Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t) (1) |
|------------|---|--|--|
| 1001 10 00 | Frumento grano duro (2) | 10,00 | 0 |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 21,92 | 11,92 |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (4) | 21,92 | 11,92 |
| | di qualità media | 47,48 | 37,48 |
| | di bassa qualità | 55,23 | 45,23 |
| 1002 00 00 | Segala | 84,66 | 74,66 |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina | 84,66 | 74,66 |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (4) | 84,66 | 74,66 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 118,08 | 108,08 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (4) | 118,08 | 108,08 |
| 1007 90 00 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 115,15 | 105,15 |

(1) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

(2) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(3) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(4) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 2. 8. 1995 al 14. 8. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Kansas-City | Chicago | Chicago | Mid-America | Mid-America |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2.14 % | HRW2.11 % | SRW2 | YC3 | HAD2 | US barley 2 |
| Quotazione (ecu/t) | 123,32 | 122,43 | 120,39 | 84,61 | 175,31 (') | 88,14 (') |
| Premio sul Golfo (ecu/t) | — | 12,79 | 7,08 | 10,50 | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (ecu/t) | 25,18 | — | — | — | — | — |

(') Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,04 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 22,29 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].